

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
TOSCANA**

**e**

**UNIVERSITA' di PISA**

*“Attività finalizzate all'Alternanza Scuola-Lavoro”*

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA**, con sede in via Mannelli n.113- Cap. 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale Dott.re Domenico Petruzzo, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (qui di seguito indicato come USRT);

e

**L'UNIVERSITA' di PISA** (CF 80003670504), rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, di seguito "Università" con sede legale in Lungarno Pacinotti n. 43 Pisa;

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma

dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot. N. 46 del 13 ottobre 2016;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

#### PREMESSO CHE

#### L'USRT:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con Enti pubblici, aziende ed imprese con l’apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l’attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- monitora le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola-lavoro;

#### L’UNIVERSITA’ DI PISA:

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale per contribuire, con proprie risorse umane, strumentali, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione orientativa, tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti;

- rende disponibile la professionalità del proprio personale, che costituisce un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano;
- promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli studenti in attività e progetti di ricerca nell'ambito dell'istruzione universitaria;
- mette a disposizione le proprie strutture e servizi per attivare azioni di alternanza scuola-lavoro nel rispetto delle indicazioni operative previste dalla Legge 107/2015.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

L'USRT e l'Università di Pisa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione secondaria di secondo grado e quello universitario al fine di:

- progettare e sostenere i percorsi in alternanza scuola-lavoro nelle strutture universitarie della Toscana;
- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti delle Scuole medie superiori nel settore di riferimento;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con quello della formazione professionale in raccordo con le

esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

## **Art. 2**

### **Obiettivi specifici**

Il seguente protocollo persegue i seguenti obiettivi specifici:

- proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro presso l'Università di Pisa attraverso il raccordo tra l'Università di Pisa stessa e le Istituzioni scolastiche;
- attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mondo del lavoro e della ricerca;
- formulare proposte congiunte per favorire la programmazione di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, nel rispetto dell'autonomia scolastica relativa alla flessibilità organizzativa e gestionale;
- predisporre azioni coordinate attraverso le quali elaborare percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture dell'Università di Pisa e i suoi centri di ricerca.

## **Art. 3**

### **Impegni dell'Università di Pisa**

l'Università di Pisa si impegna a:

- predisporre elenchi di strutture(dipartimenti/centri/servizi/uffici) che, nel proprio ambito o attraverso istituzioni collaboranti, si

rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;

- predisporre una bacheca relativa alle offerte di alternanza scuola-lavoro da parte delle strutture universitarie, da rendere pubblica tramite il sito di Ateneo;
- coadiuvare l'USRT nello svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo ai dati riguardanti le Scuole e gli Istituti coinvolti nell'alternanza scuola-lavoro;
- stipulare accordi specifici con le Scuole per progetti di alternanza scuola-lavoro sulla base del modello di convenzione allegato (Allegato A);
- collaborare con le Scuole per l'elaborazione dei progetti formativi riferiti agli studenti accolti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro;

#### **Art. 4**

##### **Impegni dell'USR Toscana**

L'USR Toscana si impegna a:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze formative a fini di ricerca e progettazione di modelli didattici sperimentali.

#### **Art.5**

##### **Incontri di Coordinamento**

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi



programmati, si prevedono incontri di coordinamento tra i rappresentanti di ciascuna delle parti.

#### **Art. 6**

##### **Pubblicizzazione**

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'Intesa con le modalità ritenute più idonee.

#### **Art. 7**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti, nel dare attuazione al presente protocollo, si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive modifiche e integrazioni) e si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite, garantendo il corretto trattamento dei dati attraverso l'utilizzo degli stessi solo per i fini previsti nella presente convenzione con le cautele di legge indicate per i dati sensibili.

#### **Art. 8**

##### **Durata e recesso**

Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha durata triennale, sino al 31 agosto 2020. A ciascuna delle parti contraenti è riservato in qualunque momento il diritto di recesso unilaterale, da adottarsi con preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando l'impegno delle

parti a chiudere le attività in itinere poste in essere in applicazione della presente convenzione.

In ogni caso nulla è dovuto dalla Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Art. 9**

##### **Oneri fiscali e registrazione**

L'imposta di bollo è a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale che provvederà ad assolverla virtualmente ai sensi del decreto MEF 17/6/2014. L'atto sarà registrato, in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Letto e sottoscritto

Il Rettore

Il Dirigente generale